

N° 27/2018 Reg. Sent.
N° 26/2018 Reg. Fall.
N° 406/2018 Reg. Cron.
N° 45/2018 Reg. Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Urbino** in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

Dr. Massimo Di Patria, Presidente;
Dr. Vito Savino, Giudice relatore;
Dr. Egidio de Leone, Giudice;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 18/2018 Ist.Fall, promosso

DA

NAKOV Aco, SHERA Arben, STANKOV Dragan, LUZI Giuseppe, SHERA Hasan, KITANOV Nikola, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Antonella Lionetti;

ricorrente

CONTRO

ICOR DORICA s.r.l., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Osvaldo Lucciarini;

resistente

oggetto: dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato e dichiarazione di fallimento;

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, occorre osservare che *“in tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento, che sia contestualmente emessa in relazione ad apposita istanza già sussistente, in quanto, ai sensi dell'art. 162 legge fall., l'esigenza di due distinti provvedimenti, per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di*



fallimento, ricorre solo per i casi in cui quest'ultimo non possa ancora essere dichiarato, in difetto dell'iniziativa di parte ora divenuta necessaria (così, Sentenza della Corte di Cassazione n.12986 del 05/06/2009)".

Tanto premesso, va osservato che alla scadenza del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F., già prorogato, ICOR DORICA s.r.l. ha ommesso la presentazione della proposta e del piano concordatari nonché dell'ulteriore documentazione indicata dalla norma richiamata.

All'udienza del 24.10.2018, fissata ai sensi dell'art. 162 L.F., la società debitrice nulla ha dedotto circa i rilevati profili di inammissibilità.

La mancata presentazione del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. nonché, in alternativa, della documentazione di cui all'art. 186 bis L.F. preclude di per sé il definitivo e proficuo accesso alla procedura di concordato preventivo, con conseguente necessità di procedere all'immediata delibazione delle istanze di fallimento già formulate.

Onde fornire adeguata prova della complessiva pretesa creditoria sottesa al ricorso ex art. 6 L.F, la difesa ricorrente ha prodotto:

- copia del decreto ingiuntivo n. 99/17 del Tribunale di Urbino del 23.11.2017, definitivamente esecutivo, con cui è stato ingiunto ad ICOR DORICA s.r.l. il pagamento, in favore di LUZI Giuseppe, della somma di euro 11.269,15, oltre accessori e spese del procedimento monitorio;
- copia del decreto ingiuntivo n. 5/18 del Tribunale di Urbino del 23.1.2018, definitivamente esecutivo, con cui è stato ingiunto ad ICOR DORICA s.r.l. il pagamento, in favore di KITANOV Nikola, SHERA Arben, SHERA Hasan, della somma complessiva di euro 14.140,05, oltre accessori e spese del procedimento monitorio;
- copia del decreto ingiuntivo n. 6/18 del Tribunale di Urbino del 23.1.2018, definitivamente esecutivo, con cui è stato ingiunto ad ICOR DORICA s.r.l. il pagamento, in favore di NAKOV Aco e STANKOV Dragan, della somma complessiva di euro 44.109,44, oltre accessori e spese del procedimento monitorio;



La difesa ricorrente, pertanto, ha fornito prova della sussistenza, in capo ai creditori istanti, di un credito complessivo di euro 69.519,00, oltre accessori.

La società debitrice, di contro, non ha soddisfatto l'onere probatorio su essa gravante, omettendo di dimostrare il sopravvenuto adempimento.

Deve affermarsi, pertanto, l'avvenuta integrazione della soglia di indebitamento minimo.

La contumacia, altresì, ha inibito la proposizione dell'eccezione di cui al secondo comma dell'art.1 L.F.

L'esame dei bilanci prodotti unitamente al ricorso di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F. evidenzia, comunque, il mancato soddisfacimento dei parametri di esenzione in tutto il triennio sensibile (ad esempio, nell'esercizio 2016 l'attivo patrimoniale è pari ad euro 2.710.972,00; i debiti ammontano ad euro 2.343.526,00; i ricavi ammontano ad euro 1.868.013).

La visura camerale riferisce che ICOR DORICA s.r.l. è ancora iscritta nel registro delle imprese.

Non sussiste, pertanto, la circostanza ostativa di cui all'art. 10 L.F.

L'entità e risalenza temporale del credito complessivo vantato dai ricorrenti (tutti lavoratori sicchè deve dedursi che l'attività di impresa non è tampoco in grado di remunerare il costo del lavoro), il mancato deposito del piano e della proposta concordatari (sicchè deve dedursi che la società debitrice non possa nemmeno in astratto promettere il pagamento integrale dei privilegiati e dei creditori chirografari nella misura di cui all'ultimo comma dell'art. 160 L.F.), la macro sproporzione tra attivo patrimoniale e debiti, così come risultante dal bilancio del 2017, ed il conseguimento in tale esercizio di una perdita di euro 1.174.661,00, fondano il seguente convincimento: ICOR DORICA s.r.l. non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e versa, pertanto, in stato di insolvenza.

Ne consegue che, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere dichiarato il fallimento della società debitrice.



P.Q.M.


Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo;
- dichiara il fallimento di ICOR DORICA s.r.l., con sede a Fossombrone, in Viale Oberdan n. 46; C.F. 02356090411;
- nomina il dott. Vito Savino Giudice Delegato;
- nomina il dott. Paolo Balestieri Curatore del fallimento;
- ordina a ICOR DORICA s.r.l. di depositare presso la Cancelleria, entro il termine di tre giorni dalla comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- fissa l'udienza del 6.3.2019 ore 11.30 , presso l'ufficio del Giudice Delegato, per procedere all'esame dello stato passivo;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 93 L.F., come da ultimo modificato;
- manda la Cancelleria per tutti gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Urbino, 29.10.2018

Il Giudice estensore

Dott. Vito Savino



Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Morena Camminati

